

Azienditalia

Mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali

ENTI LOCALI

www.edicolaprofessionale.com/azienditalia

8-9
2017

Fondi vincolati di cassa: modalità di registrazione in partita doppia

Il TU Partecipate


- le novità recate dal decreto correttivo
- le condotte esigibili dagli amministratori (in presenza di una crisi d'impresa)

Controllo sull'ammissibilità delle spese sui fondi europei: il ruolo del revisore sui costi di prefattibilità e personale



L'AGGIORNAMENTO DIGITALE TI CAMBIA LA VITA

UNA SOLA RICERCA, TUTTE LE RISPOSTE



*Oltre 70 riviste
Wolters Kluwer
sempre con te*

Soddisfa le tue esigenze di aggiornamento professionale con **Edicola Professionale**, la più ricca e autorevole biblioteca digitale che con una sola ricerca ti consente di accedere a un patrimonio bibliografico inimitabile. Puoi navigare tra gli articoli di oltre 70 riviste **IPSOA**, **CEDAM**, **UTET Giuridica** e **il fisco** e le news di **IPSOA Quotidiano**.



Sempre aggiornato con le **notizie del giorno**, l'**anteprima** dell'ultimo fascicolo chiuso in redazione, l'**archivio storico** degli articoli pubblicati nel corso degli anni.



App per tablet e smartphone, anche in mobilità puoi leggere, condividere gli articoli di interesse con il tuo commento e archivarli.



Planet-Friendly, scegliendo il digitale dai una mano all'ambiente; per ogni nuovo abbonamento Wolters Kluwer devolverà un contributo a Freedom per piantare un agrumeto in Sicilia.



edicolaprofessionale.com



Bilancio e contabilità

Fondi vincolati	Le modalità di registrazione in partita doppia dei fondi vincolati di cassa di Daniela Ghiandoni e Cesare Pellegrini	719
------------------------	--	------------

Servizi

Società a partecipazione pubblica	Il TU Partecipate alla luce delle novità recate dal decreto di Fabio Moretti	723
--	--	------------

Il TU delle società a partecipazione pubblica "positivizza" la crisi d'impresa	Le condotte esigibili dagli amministratori (degli Enti locali e/o delle società a partecipazione pubblica) in presenza di una crisi d'impresa di Laura De Rentiis	735
---	---	------------

Revisione

Revisione dei conti	Il controllo sull'ammissibilità delle spese sui fondi europei. Il ruolo del revisore sui costi di prefattibilità e personale di Maria Carla Manca	743
----------------------------	---	------------

Focus

Anticorruzione	Reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di Maurizio De Paolis	747
-----------------------	---	------------

Rubriche

Sintesi e commenti	Giurisprudenza in materia contabile a cura di Giancarlo Astegiano	751
---------------------------	---	------------

Documenti in sintesi

Legislazione e prassi	Osservatorio normativo a cura di Francesco Bruno	753
	Le disposizioni urgenti in materia di Enti locali a cura di Francesco Bruno	757

Adempimenti e scadenze

Memo	L'agenda di agosto-settembre a cura di Francesco Bruno	773
-------------	--	------------

Indici

	Indice analitico	779
--	------------------	------------

Azienditalia

Mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090
Milanofiori Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET

www.edicolaprofessionale.com/azienditalia

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

COORDINATORE SCIENTIFICO

Giuseppe Farneti

COMITATO TECNICO

Giancarlo Astegiano, Mauro Bellesia, Massimo Bianchi, Antonino Borghi, Francesco Bruno, Gennaro Cascone, Ciro D'Aries, Francesco Delfino, Antonio Giuncato, Luca Mazzara, Renato Mele, Giosuè Nicoletti, Michelangelo Nigro, Emanuele Padovani, Massimo Pollini, Stefano Pozzoli, Giovanni Ravelli, Pierluigi Ropolo, Renato Ruffini, Stefania Tagliabue, Andrea Ziruolo

In collaborazione con:



REDAZIONE

Antonella Baroli (antonella.baroli@wolterskluwer.com)
Roberto Morettini (roberto.morettini@wolterskluwer.com)

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/57789422

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione AZIENDITALIA
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 82476.020 - telefax (02) 82476.054
e-mail
redazione.azienditalia-it@wolterskluwer.com

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc., scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 824761 - telefax (02) 82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono (02) 82476.999
e-mail servizioclienti.ipsoa@wolterskluwer.com

PUBBLICITÀ:



E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 331 del 7 giugno 1986

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti, in modalità digitale, hanno durata 12 mesi con formula rolling dalla data di sottoscrizione e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 90 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02.824761
Indirizzo internet: www.servizioclienti.wki.it
e-mail: servizioclienti.ipsoa@wolterskluwer.com

ITALIA/ESTERO

Abbonamento digitale 12 mesi (comprensivo della Rivista Azienditalia il Personale € 147,00 + iva Arretrati: consultabili online a partire dal 2005, con abbonamento alla raccolta delle annate.
Abbonamento 12 mesi (comprensivo di Azienditalia): € 316 + iva oppure € 158 + iva per gli abbonati alla rivista

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

La rivista è consultabile in formato digitale su pc, tablet (iOS e Android) e smartphone (Android).
I fascicoli possono essere scaricati da:
- edicolaprofessionale.com/azienditalia
- edicolaprofessionale.com/azienditaliapersonale
- da App Edicola Professionale, disponibile gratuitamente su AppStore, Google Play, Samsung Apps o Amazon AppStore for Android.

FORMULA AZIENDITALIA PIU'

(comprensente, oltre ad *Azienditalia il Personale* i quattro corsi e-Learning annuali di *Azienditalia I Corsi*)

ITALIA/ESTERO - Abbonamento digitale 12 numeri: € 188,00 + iva

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato con un versamento intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6, 20090 Milanofiori Assago (MI), utilizzando le seguenti modalità:
- Conto Corrente Postale 583203
- Conto Corrente Bancario IBAN IT61M030693368410000002208

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati e ottenere il materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Fondi vincolati

Le modalità di registrazione in partita doppia dei fondi vincolati di cassa

di Daniela Ghiandoni - Dirigente dei Servizi finanziari di un Ente locale e Cesare Pellegrini - Funzionario contabile di un Ente locale

Una corretta gestione dei fondi vincolati di cassa può essere garantita solo se l'ente dispone di una puntuale contabilità per opere, non prevista però dai nuovi principi contabili. La complessità di tale gestione viene ora appesantita dalle regole introdotte dalla contabilità economico-patrimoniale, per le quali occorre segnalare la difficoltà riscontrata da quegli Enti locali che hanno chiuso i propri rendiconti con un'anticipazione di cassa vincolata.

Normativa di riferimento

L'ente che si trova in situazione di carenza di fondi liberi può utilizzare fondi vincolati giacenti presso la propria tesoreria, in alternativa e nei limiti dell'anticipazione di cassa, previa adozione della delibera di Giunta come previsto dall'art. 195 del TUEL.

L'argomento è ulteriormente normato dal punto 10, del principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, il quale definisce le modalità operative dell'obbligatoria contabilizzazione dei prelievi e dei reintegri effettuati, mediante apposite voci del piano dei conti allocate nelle partite di giro.

Procedure di contabilizzazione (1)

All'atto dell'emissione del mandato di pagamento sul conto libero, qualora non vi fossero sufficienti fondi, il tesoriere è autorizzato a prelevare l'importo dal fondo vincolato, allo scopo di garantire il pagamento al fornitore.

Contestualmente, in applicazione del suddetto principio contabile n. 4/2, il tesoriere emette un provvisorio di entrata e uno di spesa. Tali provvi-

sori vanno regolarizzati entro il 10 del mese successivo con le seguenti operazioni:

- 1) ENTRATA: assunzione di accertamento ed emissione di reversale al piano finanziario E.9.01.99.06.001 "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL";
- 2) SPESA: impegno, liquidazione e mandato imputati al piano finanziario U.7.01.99.06.001 "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL".

L'operazione sposta i fondi da un conto finanziario a un altro e quindi rappresenta dei movimenti esclusivamente di cassa. La matrice di correlazione, pertanto, non prevede in partita doppia nessuna registrazione collegata al predetto accertamento, all'impegno o alla liquidazione di cui sopra.

Le registrazioni in contabilità generale sono limitate alla sola variazione di liquidità, perché l'operazione rappresenta un mero passaggio di fondi dal conto vincolato (Avere) al conto libero (Dare). Ogni altra operazione non comporta registrazioni in contabilità generale.

Se andassimo a rispettare rigorosamente il percorso previsto dalla matrice di correlazione avremmo le registrazioni riportate tavola 1.

(1) Per approfondimenti in tema di contabilizzazione si rinvia all'e-book di Daniela Ghiandoni e Cesare Pellegrini, *La con-*

tabilità economico-patrimoniale applicata agli Enti territoriali - Suggestioni, esempi, soluzioni operative, Milano, luglio, 2017.

Contabilità e bilancio

Tavola 1 - RegISTRAZIONI in partita doppia all'atto dell'utilizzo di fondi vincolati come da matrice di correlazione

FINANZIARIA	ECONOMICO PATRIMONIALE			
	PdC Econ.-Patr.	Descrizione PdC	Dare	Avere
Accertamento € 30.000 - PF E.9.01.99.06.001	Nessuna operazione			
Impegno € 30.000 - PF U.7.01.99.06.001	Nessuna operazione			
Liquidazione € 30.000 - per regolarizzazione provvisorio su conto vincolato	Nessuna operazione			
Reversale sul PF E.9.01.99.06.001 per regolarizzazione provvisorio per prelievo da conto vincolato	1.3.4.01.01.01.002	Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo Enti locali)		30.000
	1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	30.000	
Mandato sul PF U.7.01.99.06.001 per regolarizzazione provvisorio per prelievo su conto vincolato	1.3.4.01.01.01.002	Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo Enti locali)		30.000
	1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	30.000	

Le scritture che si collegano ai PF E.9.01.99.06.001 e U.7.01.99.06.001 (utilizzo di somme vincolate al posto delle libere) prevedono la registrazione in Dare il conto 1.3.4 "Disponibilità liquide" ed in Avere 1.3.4.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo Enti locali)".

Pertanto la registrazione in partita doppia, secondo quanto previsto dalla matrice, dovrebbe essere effettuata sia all'emissione della reversale che all'emissione del mandato utilizzando però gli stessi conti; di conseguenza, a seguito della doppia registrazione, la somma verrebbe spostata due volte dal conto libero al vincolato, per un importo doppio rispetto a quello che il tesoriere ha effettivamente prelevato.

Con la prima reversale di incasso che verrà emessa sul conto libero, il tesoriere è tenuto a reintegrare il conto vincolato delle somme precedentemente prelevate. Per evidenziare il procedimento emette di nuovo due provvisori, uno di entrata e uno di uscita.

Come detto, la sistemazione deve essere effettuata entro il 10 del mese successivo con le operazioni finanziarie già illustrate:

- 1) accertamento e reversale di entrata al piano finanziario E.9.01.99.06.002 "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL"
- 2) impegno, liquidazione e mandato contestuale in uscita al piano finanziario U.7.01.99.06.002 "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati, ai sensi dell'art. 195 del TUEL".

Anche in questo caso si tratta di un semplice spostamento di cassa, questa volta dal fondo libero al fondo vincolato e, di conseguenza, la matrice di transizione non prevede registrazioni in partita doppia collegate ad accertamenti impegni o liquidazioni ma solo alla variazione di liquidità.

Rispettando rigorosamente la matrice avremmo quindi le registrazioni in partita doppia espresse in tavola 2.

Tavola 2 - RegISTRAZIONI in partita doppia all'atto della restituzione di fondi vincolati come da matrice di correlazione

FINANZIARIA	ECONOMICO PATRIMONIALE			
	PdC Econ.-Patr.	Descrizione PdC	Dare	Avere
Accertamento P F E.9.01.99.06.002	Nessuna operazione			
Impegno P F U.7.01.99.06.002	Nessuna operazione			
Liquidazione € 30.000 - per regolarizzazione provvisorio su conto vincolato	Nessuna operazione			
Reversale € 20.000 - P F E.9.01.99.06.002 per regola- rizzazione provvisorio per re- stituzione da conto libero a conto vincolato	1.3.4.01.01.01.002	Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (so- lo Enti locali)	30.000	
	1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere		30.000
Mandato sul P F U.7.01.99.06.002 - € 20.000 per regolarizzazione provvi- sorio per restituzione da con- to libero a conto vincolato	1.3.4.01.01.01.002	Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (so- lo Enti locali)	30.000	
	1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere		30.000

Le scritture che invece si collegano ai PF E.9.01.99.06.002 e U.7.01.99.06.002 (Reintegro incassi vincolati) prevedono la registrazione in Dare al conto 1.3.4.01.01.002 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo Enti locali)" ed in Avere il conto 1.3.4 "Disponibilità liquide". Anche qui, come in precedenza, la registrazione in partita doppia si aggancia, sempre secondo matrice, sia alla reversale che al mandato, duplicando anche in questo caso gli importi negli stessi conti. Se alla fine dell'anno l'utilizzo dei vincoli coinciderà con il reintegro dei vincoli (e cioè se l'ente al

termine dell'esercizio avrà restituito tutti i fondi vincolati utilizzati non si avranno problemi, altrimenti sarà necessaria una scrittura manuale di rettifica per ripristinare il corretto saldo dei due conti di cassa.

Una soluzione per evitare rettifiche a fine anno potrebbe essere quella di scostarsi leggermente da quanto previsto dalla matrice ed eseguire le scritture come di seguito:

1) **in caso di utilizzo somme vincolate** effettuare la scrittura in partita doppia solo in concomitanza della reversale di incasso (tavola 3):

Tavola 3 - RegISTRAZIONI in partita doppia all'atto dell'utilizzo di fondi vincolati da effettuare in modo corretto

FINANZIARIA	ECONOMICO PATRIMONIALE			
	PdC Econ.-Patr.	Descrizione PdC	Dare	Avere
Reversale sul P F E.9.01.99.06.001 per regola- rizzazione provvisorio per prelie- vo fondi da conto vincolato	1.3.4.01.01.01.002	Istituto tesoriere/cassiere per fondi vin- colati (solo Enti locali)		30.000
	1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere	30.000	
Mandato sul P F U.7.01.99.06.001 per regola- rizzazione provvisorio su conto vincolato	Nessuna operazione			

Contabilità e bilancio

2) *in caso di reintegro somme vincolate* effettuare la registrazione in partita doppia solo in concomitanza del mandato di pagamento (tavola 4).

Tavola 4 - RegISTRAZIONI in partita doppia all'atto della restituzione di fondi vincolati da effettuare in modo corretto

FINANZIARIA	ECONOMICO PATRIMONIALE			
	PdC Econ.-Patr.	Descrizione PdC	Dare	Avere
Reversale € 20.000 - PF E.9.01.99.06.002 per regolarizzazione provvisorio su conto vincolato	Nessuna operazione			
M a n d a t o s u l P F U.7.01.99.06.002 - € 20.000 per regolarizzazione provvisorio per restituzione fondi su conto vincolato	1.3.4.01.01.01.002	Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo Enti locali)	30.000	
	1.3.4.01.01.01.001	Istituto tesoriere/cassiere		30.000

Conclusioni

Conseguenza diretta di quanto esposto in precedenza è che, quando a fine anno l'ente effettuerà le necessarie quadrature, potrà rilevare che:

- Non effettuando registrazioni in partita doppia agganciate alle reversali emesse al piano finanziario E.9.01.99.06.002 il totale delle reversali emesse non corrisponderà ai movimenti di cassa in Dare;
- Non effettuando registrazioni in partita doppia agganciate ai mandati emessi al piano finanziario U.7.01.99.06.001 il totale dei mandati emessi non corrisponderà ai movimenti di cassa in Avere;
- Il saldo di cassa (saldo del conto di cassa libera + vincolata) quadrerà comunque con il fondo di cassa in tesoreria.

Si evidenzia, inoltre, che tale movimentazione non viene rilevata nello Stato Patrimoniale Attivo in quanto entrambi i conti "Istituto tesoriere/cassiere" e "Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo Enti locali)" confluiscono entrambi nella voce

"Conto di tesoreria". Tale distinzione permane quindi solo al livello di Piano dei Conti e non è visibile in sede di redazione dello Stato patrimoniale.

Questo aspetto però assume rilevanza, in quanto i relativi saldi dei singoli mastrini vengono trasmessi alla BDAP in sede di rendicontazione.

Le scritture presentate in questo articolo sono state estratte dall'e-book *La contabilità economico-patrimoniale degli Enti territoriali* - di Daniela Ghiandoni e Cesare Pellegrini - edito da Wolters Kluwer.

L'opera è stata redatta allo scopo di rappresentare in modo semplice e pratico le possibili situazioni contabili - e le scritture ad esse relative - che ogni responsabile finanziario si troverà ad affrontare in questo complesso *start-up* della partita doppia negli Enti territoriali, in applicazione delle nuove regole introdotte dal principio contabile allegato n. 4/3 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Società a partecipazione pubblica

Il TU Partecipate alla luce delle novità recate dal decreto correttivo

di Fabio Moretti - Funzionario economico presso il Comune di Arezzo

Con l'entrata in vigore, lo scorso 27 giugno, del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, il legislatore ha apportato al TUSPP una serie di modifiche e integrazioni che mirano, in prima battuta, a dare risposta agli elementi di criticità e illegittimità rilevati dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 novembre 2016, n. 251, intervenendo inoltre a declinare, spesso in termini meno restrittivi, taluni aspetti disciplinati dalla norma del 2016.

Le premesse alla base dell'emanazione del decreto correttivo

Importante premessa al decreto correttivo (D.Lgs. n. 100/2017, "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito anche "decreto correttivo" o "Corr.") è, dunque, la sentenza n. 251/2016, con cui la Corte costituzionale, su ricorso della regione Veneto, aveva dichiarato l'incostituzionalità parziale di alcuni articoli della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), con cui era stato dato il via ad un'attività legislativa ad ampio spettro volta a ridisegnare, semplificandoli e coordinandoli, importanti segmenti della vita pubblica tra i quali la dirigenza pubblica, il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le società a partecipazione pubblica ed i servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Con la richiamata pronunzia, la Corte ha riscontrato la necessità di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione nell'ambito del procedimento legislativo e ciò mediante il ricorso al sistema delle Conferenze. Tuttavia, lo strumento attraverso il quale il legislatore può più confacentemente perseguire il pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali e locali è costituito dall'intesa, prima ancora che dal mero parere, come previsto dalla legge delega. Proprio per tali ragioni, alcune disposizioni della Legge n. 124/2015, tra le quali quelle afferenti alle società a partecipazione pubblica, sono state

quindi dichiarate incostituzionali nella parte in cui prevedono *"che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni"*. Stante la "concorrenza" di competenze statali e regionali, disciplinata mediante l'applicazione del principio di leale collaborazione, è stato rimarcato, *"Ai principi e criteri direttivi il Governo deve dare attuazione solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni e Enti locali nella sede della Conferenza unificata. Quest'ultima è la sede più idonea a consentire l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli Enti locali"*. In tale ambito, tuttavia, come anticipato, l'adozione di decreti attuativi da parte del Governo avrebbe dovuto avvenire previo parere, anziché previa intesa.

A seguito della pronunzia, il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha inteso richiedere uno specifico intervento valutativo al Consiglio di Stato, che si è espresso con parere della Commissione speciale 17 gennaio 2017, n. 83. In relazione alla necessità o meno di un intervento da attuarsi sulla legge delega n. 124/2015, essa ha affermato la non necessità di un intervento sulla legge delega. Al riguardo, viene precisato che nel caso di specie *"Si tratta [...] di una sentenza manipolativa, del tipo sostitutivo di procedura. Essa fornisce già una lettura adeguatrice della legge che, dopo l'intervento della Corte, prevede l'intesa e non il parere ed è, così, riscritta in conformità al dettato costituzionale"*.

Servizi

In merito ai possibili strumenti di intervento per il Governo rispetto ai decreti legislativi già adottati, la Commissione speciale era giunta alla chiara indicazione che essa “è pronunciata esclusivamente sulla legittimità costituzionale della legge delega e non anche dei decreti legislativi, che non sono stati oggetto di impugnazione in via principale”, escludendo quindi che i decreti legislativi siano stati incisi direttamente dalla pronuncia di illegittimità costituzionale. E, ancora più esplicitamente si afferma che “Il corollario di questo postulato è che tali decreti - fermo restando quello che si dirà oltre - restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati”. Gli strumenti segnalati come concretamente nella disponibilità del Governo, sono rappresentati dall’**intesa di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 281 del 1997** e dai **decreti legislativi integrativi e correttivi** che, per ciascuna disposizione di delega, la stessa Legge n. 124/2015 autorizza a emanare nel termine di dodici mesi dall’adozione dei singoli decreti legislativi da essa previsti (quindi, nel caso del Testo unico delle società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175/2016, entro il 23 settembre 2017).

Circa la corretta struttura del decreto correttivo quale strumento di intervento per la rimozione delle condizioni di incostituzionalità, essa è stata delineata dal Consiglio di Stato nel parere 83/2017, segnalandosi come, in termini generali, il suddetto decreto avrebbe dovuto non solamente rispettare i principi e criteri direttivi della legge delega, ma anche svolgere una funzione di correzione (o integrazione) del testo legislativo originario, con la conseguenza che non si può estendere ad ambiti differenti da quelli delineati dal primo decreto, per evitare che il nuovo provvedimento si risolva in un esercizio tardivo della delega.

Tanto premesso, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017, il Governo ha adottato, in via preliminare, uno schema di decreto recante disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n. 175/2016, su cui il Consiglio di Stato ha reso il parere favorevole con osservazioni (CDS, comm. spec., 14 marzo 2017, n. 638)

Nel merito del provvedimento, il Consiglio di Stato afferma che il decreto correttivo non dovrebbe limitarsi ad attuare la sentenza della Corte costituzionale, ma anche introdurre tutte le modifiche necessarie per risolvere incertezze e per far funzionare, nella pratica, le norme originarie. Invece, il monitoraggio delle problematiche emerse dopo l’entrata in vigore della riforma risulta carente. Pertanto, il parere fornisce indicazioni non soltanto sulle norme del correttivo, ma anche sulle norme del testo unico che non vengono modificate dallo schema e che, invece,

richiederebbero un intervento alla luce delle incertezze emerse nella prassi, o delle disfunzioni già segnalate dal parere sullo schema originario (n. 968 del 2016) e ancora attuali.

Tra i vari rilievi, si segnalano in particolare:

- la perdurante criticità, evidenziata già con il primo parere sullo schema di testo unico, di attribuire al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di escludere singole società dall’applicazione della riforma, con semplice provvedimento amministrativo, con possibile violazione del principio di legalità e dubbio fondamento nella legge di delega;
- la ancor più grave criticità di estendere, con il correttivo, tale potere derogatorio anche ai Presidenti delle Regioni, perché ciò consentirebbe a un’autorità regionale di derogare, con suo provvedimento, a una disciplina statale generale propria dell’ordinamento civile;
- l’incertezza sul riparto tra giudice civile e giudice contabile sulla responsabilità dei amministratori delle società partecipate, su cui il Consiglio di Stato propone di distinguere con maggiore chiarezza per evitare possibili sovrapposizioni;
- l’esigenza di rendere effettivo il principio di “fallibilità” delle società pubbliche, raccordandone la disciplina con la norma del T.U. che impone alle amministrazioni locali partecipanti di accantonare nel bilancio un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato delle società in house, misura che “negherebbe in radice la possibilità per le società in house di fallire” e che potrebbe risolversi anche in un indebito aiuto di Stato;
- la necessità di pervenire ad una riunificazione della disciplina in tema di enti in house (oggi collocata, con qualche difformità, sia nel T.U. sulle società partecipate sia nel codice dei contratti pubblici) e di chiarirne alcuni aspetti, tra cui la modalità di scelta del socio privato;
- l’opportunità di specificare l’applicabilità del codice dei contratti pubblici anche agli acquisti di beni e servizi da parte delle società pubbliche;
- l’importanza “cruciale” del ruolo del Ministero (e, in prospettiva, delle Regioni) contro le elusioni dalla riforma, su cui andrebbero irrobustiti i poteri di intervento, e della fase transitoria di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche attuali entro il 30 giugno 2017: il Consiglio di Stato sottolinea “la grande rilevanza di queste disposizioni per l’effettivo successo dell’intera riforma”, per le quali “andrebbe ulteriormente rafforzata, con particolare riferimento all’operazione in questione, la funzione di controllo e monitoraggio”.

Successivamente il decreto correttivo è stato sottoposto dal Governo alle valutazioni della Conferenza unificata, che ha sancito l’**intesa** nella seduta del 16 marzo 2017.

Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, in sede di Conferenza unificata, hanno così raggiunto la richiamata intesa sullo schema di decreto legislativo adottato in via preliminare dal Governo in data 17 febbraio, convenendo, al contempo, su talune integrazioni e modifiche (contenuti nell’allegato B al documento con cui è stata sancita la predetta intesa), che il Governo si è impegnato a recepire nel testo definitivo del decreto legislativo.

Le integrazioni e modifiche su cui è stata conseguita l’intesa possono sintetizzarsi nei termini che seguono:

- a) consentire alle amministrazioni pubbliche le partecipazioni in società che producano servizi di interesse economico generale anche oltre l’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga ai limiti alle partecipazioni societarie da parte delle PA disposti dal decreto n. 175/2016 in questione, purché si tratti di servizi economici di interesse generale a rete, fatta salva co-